

“L’articolo 3, comma III, lettera a), della legge 443/1985 “Legge-Quadro per l’Artigianato”, sancisce che “a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice”.

La ragione di tale previsione deve essere individuata nella necessità di garantire la preminenza del socio persona fisica e del suo lavoro, anche manuale, all’interno della società artigiana.

L’incompatibilità sancita dalla norma sopra richiamata, per le società in accomandita semplice (di seguito per brevità SAS) è prescritta per ciascuna tipologia di socio: per l’accomandatario a cui è affidata l’amministrazione della società e per l’accomandante che, ai sensi dell’art.2320 cod. civ., non può compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.

Risulta, pertanto, inconferente ai fini dell’applicazione della richiamata norma di specie della “Legge-Quadro per l’Artigianato” che, un socio accomandatario, svolga, o meno, attività operativa nella SAS, limitandosi a mansioni puramente amministrative.

Per quanto premesso deve ritenersi escluso il riconoscimento della natura artigiana a società a responsabilità limitata con unico socio, qualora quest’ultimo sia al contempo socio accomandatario di altra impresa, in forma di SAS, anche qualora l’attività svolta quale socio accomandatario della SAS non presenti i requisiti della operatività.

Ne consegue, più in generale, che non è consentita l’iscrizione nella sezione speciale artigiana del registro delle imprese di una società a responsabilità limitata il cui socio unico sia contemporaneamente accomandatario di altra impresa in forma di SAS”.